

TRIBUNALE FEDERALE FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, composto dai Sigg.ri

Scilla Malagoli, Presidente

Stefano Pellacani, Componente

Giovanni Smargiassi, Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento 0017/Fipm/2025

Fatto e svolgimento del processo

1. Con ricorso trasmesso via PEC in data 6.09.2025, la A.S.D. S.S. LAZIO ha contestato la Delibera del Commissario Straordinario FIPM n. 23 del 1°.09.2025, pubblicata sul sito internet federale in data 23.09.2025, con cui è stata approvata la convocazione, per il 15.11.2025, dell'Assemblea Straordinaria Elettiva della FIPM, nella parte in cui l'associazione ricorrente non è stata inclusa nell'elenco dei soggetti aventi diritto al voto, in violazione dell'art. 18 comma 1 dello Statuto della FIPM

A supporto dell'impugnativa, la ricorrente ha dedotto di essere stata affiliata alla Federazione Italiana Pentathlon moderno negli anni 2024 e 2025 e di aver svolto effettiva attività sportiva stabilita dai programmi sia nella stagione 2024 sia nella stagione 2025, partecipando alle seguenti competizioni ufficiali in ciascuno dei due periodi in questione: in data 11/05/2025, campionato-regionale-u17-u15-u13; in data 11/05/2025, trofeo-regionale-promozionale-u11-u9; in data 22/12/2024, 4° Trofeo Regionale Promozionale U11-U9; 09/06/2024- 2° Trofeo Regionale Promozionale U11-U9; 07/04/2024- 1° Trofeo Regionale Promozionale U11-U9.

Al fine di comprovare quanto dedotto, la la A.S.D. S.S. LAZIO produce documentazione da cui risulterebbe la partecipazione alle competizioni sopracitate e i punteggi conseguiti.

2. Non si è costituita in giudizio la FIPM.

Motivi della decisione

1. L'art. 18, comma 5 lett. b) dello Statuto FIPM, approvato con Deliberazione della Giunta Nazionale CONI n. 390 del 21 novembre 2023, dispone che la partecipazione con diritto di voto alla Assemblea Ordinaria Elettiva spetta alle società ed associazioni iscritte al Registro CONI delle Società e ASD che soddisfino due condizioni:

**Federazione Italiana
Pentathlon Moderno**

00189 ROMA

Via Vitorchiano 113/115

Tel. 06.91516800

C.F. 97015820588

P.I. 04257001000



a) *“anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea;*
b) *svolgimento, “in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, con carattere continuativo” di “effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell’Assemblea abbiano partecipato all’attività sportiva ufficiale della Federazione”, con la precisazione per cui “a tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico, e promozionale svolta nell’ambito di programmi federali”.* Il successivo comma 8 precisa che *“ai fini della definizione del carattere di continuità dell’attività svolta, si stabilisce che i requisiti minimi per il riconoscimento del diritto di voto, sono l’aver partecipato a 2 distinte manifestazioni della Fipm deliberate dal Consiglio Federale”.*

2. In materia è peraltro recentemente intervenuto su richiesta del Commissario Straordinario della FIPM, direttamente il CONI, con parere n. 5805 del 29 agosto 2025 chiamato a chiarire la corretta interpretazione - appunto - del criterio dell’effettività dell’attività sportiva.

Quest’ultimo invero con missiva prot. N. 1849-2025 del 7 agosto 2025, rappresentava al Segretario Generale del Coni che *“la FIPM da sempre nel tempo ha adottato, anche in regime di commissariamento, ai fini dell’attribuzione del diritto di voto in capo alle ASA FIPM il criterio di prendere in considerazione la gare cui hanno partecipato le società nella ultime due annualità sportive, a prescindere dalla avvenuta, o meno, conclusione della stagione in cui si sono svolte le relative assemblee”* e che a fronte di tale prassi risultava invece il parere n. 3/2017 con il quale il Collegio di Garanzia del Coni aveva invece stabilito che *“il controllo sul requisito dell’effettività dell’attività sportiva deve essere svolto facendo riferimento alla stagione da ultimo conclusa non potendo operare una valutazione limitata al primo quadrimestre di quella in corso di svolgimento”.*

Ebbene, con il parere n. 5805 sopracitato, il Segretario Generale del Coni ha precisato che deve ritenersi ragionevole confermare l’adozione del criterio da sempre individuato dalla FIPM, peraltro impiegato anche in occasione dell’ultima assemblea elettiva tenutasi in data 20 ottobre 2024.

Pertanto, ai fini della valutazione in ordine alla corretta attribuzione del diritto di voto alla prossima Assemblea Straordinaria elettiva della FIPM indetta per il prossimo è necessario dunque aver partecipato a due distinte manifestazioni sportive sia nel 2024 che nel 2025.

3. Venendo al caso di specie, il ricorso della la A.S.D. S.S. LAZIO deve essere rigettato.

Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente si evince infatti che la stessa ha partecipato ad almeno due distinte manifestazioni nella sola stagione 2024.

Quanto alla stagione 2025, deve invece osservarsi che con la documentazione prodotta la ricorrente ha dimostrato di aver partecipato a due gare diverse che però si sono tenute nell’ambito della stessa manifestazione.



Alla luce di quanto sin qui osservato, non essendo stata fornita dalla ricorrente la prova della sussistenza della effettività dell'attività sportiva anche nella stagione 2025 il ricorso va respinto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel proc. n. 0017/2025/Fipm, respinge, nei termini di cui in motivazione, il ricorso proposto dalla la A.S.D. S.S. LAZIO

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per tutti i consequenziali adempimenti.

Roma, 12 settembre 2025

PRESIDENTE Scilla Malagoli (estensore)

COMPONENTE Stefano Pellacani

COMPONENTE Giovanni Smargiassi